D.A. n.299/Gab

Oggetto: revoca D.A.282/Gab/2026: "*approvazione del nuovo calendario venatorio regionale per la stagione 2026/2027, in rinnovato esercizio del potere amministrativo, a seguito della sentenza del TAR Sicilia – Palermo n.2953/2026. Recepimento delle risultanze tecnico-scientifiche aggiornate, delle indicazioni Ispra e applicazione del principio di precauzione*".

Repubblica Italiana

Regione Siciliana

Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea

l'Assessore

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

vista la Legge 11 febbraio 1992, n.157, recante "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni*";

visto in particolare l'articolo 18 della legge 157/1992 e successive modifiche e integrazioni;

vista la legge regionale 1 settembre 1997, n.33, recante: "*Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale*" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il D.P. Reg. 5 aprile 2022, n.9 "*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16.12.2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3*";

visto il D.P.Reg.140/Area 1^/S.G. del 22 settembre 2025 con il quale l'on.le Luca Rosario Luigi Sammartino è stato nominato Assessore regionale con preposizione all'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, assumendo le relative funzioni dopo aver prestato giuramento, ai sensi dell'art.3, comma 3, della legge regionale n.26 del 28 ottobre 2000, intervenuto dinanzi al Presidente della Regione, al cospetto dell'Assemblea Regionale Siciliana;

visto l'art.22, comma 54, lett. *a*) della Legge regionale n.33/1997 e ss.mm.ii;

visto in particolare l'art.19, comma 1, della legge regionale n.33/1997 che recita: *"l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 18 determina le date di apertura e di chiusura dell'attività venatoria, nel rispetto dell'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 di gennaio dell'anno successivo", nonché il comma 1 bis che recita " I termini di cui al comma 1, lettere a), b) e c), possono essere modificati per determinate specie in relazione a situazioni ambientali, biologiche, climatiche e meteorologiche delle diverse realtà territoriali. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste autorizza tali modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; i termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n.157";*

visto il rinvio all'articolo 18 della Legge 11 febbraio 1992, n.157, operato dall'articolo 2, comma 5, della legge regionale 1° settembre 1997, n.33 e

dall'articolo 10 della legge regionale 8 maggio 2021, n.7;

considerato che a seguito dell'emanazione delle direttive 79/409/CEE - "*Uccelli*" e 92/43/CEE - "*Habitat*" è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento ed il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli stati membri;

visto il Decreto del Presidente della Repubblica n.357 dell'8 settembre 1997 che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

preso atto che l'attuazione del Piano Regionale dei Parchi e delle Riserve Naturali si inserisce nel più ampio sistema di protezione e tutela della fauna selvatica;

considerato che nella Regione Siciliana, con Decreto n.46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato Regionale per il Territorio e l'Ambiente (ARTA), sono stati istituiti n.204 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), n.15 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e n.14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di 233 aree e che successivamente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con Decreto del 2 agosto 2010 (Supplemento ordinario n.205 alla Gazzetta Ufficiale n.197 del 24 agosto 2010), ha riportato per la Sicilia n.217 SIC dei n.218 SIC precedentemente identificati con il Decreto ARTA del 21.02.2005 n.46 e del 05.05.2006, escludendo il SIC ITA090025 "*Invaso di Lentini*";

visto il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 e successive modifiche e integrazioni, che ha stabilito i Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);

visto il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018 della Regione Siciliana, approvato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.227 del 25 luglio 2013, strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;

visto il decreto assessoriale n.129/Gab del 21 maggio 2026, con il quale è stato approvato il Calendario venatorio regionale per la stagione 2026/2027;

visti i successivi provvedimenti integrativi e modificativi del predetto D.A.;

vista la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Palermo, n.2953/2026, resa nel giudizio R.G. n.1455/2026, con la quale è stato disposto l'annullamento del D.A.129/Gab/2029 di approvazione del Calendario venatorio regionale 2026/2027 ed è stata vietata l'attività venatoria in tutta la Regione;

visto il D.A.282/Gab/2026, con il quale si è proceduto al mero riesercizio del potere amministrativo attraverso l'approvazione di nuovo calendario venatorio, nei limiti delle disposizioni legislative e delle prescrizioni ambientali applicabili, a seguito del parere ISPRA n.0062383/2026 del 09/11/2026, nelle more della decisione del CGARS sui ricorsi in appello attualmente pendenti avverso la citata sentenza del TAR Sicilia-Palermo n.2953/2026;

visto il decreto del Presidente TAR Palermo, n.730/2026, di accoglimento, *inaudita altera parte*, dell'istanza di sospensione *ante causam* del richiamato D.A.282/Gab/2026;

visto il decreto del Presidente TAR Palermo n.735/2026, di rigetto dell'istanza di revoca del decreto monocratico n.730/2026, reso *inaudita altera parte*;

ritenuto che nelle more della definizione dei giudizi pendenti, sussista un interesse pubblico concreto e attuale a evitare che possibili incertezze interpretative per i destinatari e per gli organi giurisdizionali, possano inficiare gli esiti dell'appello proposto avverso la richiamata sentenza del TAR;

ritenuto pertanto, che le sopravvenute circostanze giuridiche rendono opportuno procedere a una nuova valutazione dell'interesse pubblico sotteso al mantenimento del D.A.282/Gab/2026, disponendone la revoca ai sensi dell'art.21-*quinquies* della legge n.241/1990;

ritenuto che la revoca del D.A.282/Gab/2026 risponde, allo stato, all'interesse pubblico alla certezza del quadro amministrativo e al coordinamento dell'azione regionale con le determinazioni dell'autorità giurisdizionale, ferma restando ogni successiva determinazione conseguente alle pronunce del giudice d'appello.

D E C R E T A

Art.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art.2. Ai sensi dell'articolo 21-quinquies della Legge n.241/1990, il D.A.282/Gab/2026 è revocato.

Art.3. Il presente decreto sarà pubblicato nella pagina web dell'Assessorato Regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea del sito web istituzionale della Regione Siciliana, ai sensi dell'art.68 della l.r.12.08.2014, n.21 e ss.mm.ii. e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, lì 24.11.2026

l'Assessore
Sammartino

LUCA ROSARIO LUIGI
SAMMARTINO
REGIONE SICILIANA
24.11.2026 15:03:59 GMT+01:00